



COMUNE DI CORTONA
PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEGLI OGGETTI
RINVENUTI

Approvato con delib. C.C. n. 49 del 30.7.2013

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE CIVILE (Libro III, Titolo II, Capo III, sezione I):

- **Art.927:** "Cose ritrovate"
- **Art.928:** "Pubblicazione del ritrovamento"
- **Art.929:** "Acquisto di proprietà della cosa ritrovata"
- **Art.930:** "Premio dovuto al ritrovatore"
- **Art.931:** "Equiparazione del possessore o detentore al proprietario"

2. OBIETTIVI

Obiettivi da conseguire:

- codificare una procedura per la gestione degli oggetti ritrovati, nel rispetto del dettato normativo e con particolare attenzione alla semplificazione e snellimento delle operazioni;
- fornire disposizioni certe per una efficiente gestione del "magazzino" oggetti ritrovati, allo scopo di evitare l'accumulo nel tempo di beni non restituiti al proprietario o al ritrovatore;
- individuare le modalità per lo smaltimento o il riutilizzo degli oggetti che non vengono ritirati dal proprietario o dal ritrovatore in tempo utile, in un'ottica di economicità, rapidità ed equità.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le presenti disposizioni integrano la disciplina delle funzioni attribuite dal Codice Civile all'amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'art.927 del Codice Civile dispone che *"chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento"*.
3. Il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Cortona è delegato al Comando Polizia Municipale, che si attiva per ricercarne il proprietario.

4. RITROVAMENTO

1. Ogni oggetto ritrovato viene consegnato al Comando Polizia Municipale, che redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione ed il valore presunto dell'oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento.
2. Il Comando Polizia Municipale tiene un registro informatico numerato, nel quale vengono annotati gli estremi del verbale e tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.
3. L'ufficio verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di eventuali contenitori (borse, Valige, ...) chiusi a chiave. Tale operazione, obbligatoria per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive, viene annotata sul verbale di deposito.
4. Non viene redatto alcun verbale per gli oggetti di modico o nessun valore (quali chiavi, scarpe, libri, penne, agendine, pettini, ...), eventualmente consegnati alla Polizia Municipale. Questi oggetti vengono trattenuti presso il Comando per 12 mesi dalla data del suo ritrovamento e vengono consegnati senza formalità a chi provi di esserne il proprietario. Trascorso questo periodo senza che qualcuno si sia presentato per reclamarli, vengono conferiti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

5. CUSTODIA DEGLI OGGETTI RITROVATI

1. L'ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni eventualmente verificatisi prima del ricevimento degli oggetti stessi.
2. Gli oggetti ritrovati vengono catalogati e custoditi di norma presso il Comando Polizia Municipale:
 - a) **somme di denaro od oggetti di apparente valore:**
vengono custoditi in cassaforte, oppure in cassetta di sicurezza presso la banca;
 - b) **biciclette ed altri oggetti ingombranti:**
sono depositati in apposito magazzino;

c) altri oggetti non ingombranti e oggetti minuti di modico o nullo valore:

sono conservati presso il Comando Polizia Municipale, in modo che siano facilmente raggiungibili dagli addetti allo sportello in caso di reclamo da parte del proprietario.

3. Qualora l'oggetto ritrovato sia **deperibile**, l'ufficio provvede alla sua distruzione, della quale viene redatto apposito verbale. Quando possibile, la distruzione deve avvenire non prima di 48 ore dal ritrovamento, sempre che non risulti necessario eliminare prima l'oggetto stesso, per motivi di igiene.
4. Oggetti non deperibili che presentino un **evidente stato di degrado** possono essere distrutti dopo le 48 ore dal ritrovamento, per motivi igienico-sanitari. Della distruzione viene redatto apposito verbale.

6. PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

1. La Polizia Municipale provvede a pubblicare all'Albo pretorio periodicamente, con cadenza trimestrale, l'elenco dei beni ritrovati, con le modalità disposte dall'art.928 del Codice Civile.

7. RESTITUZIONE DEL BENE AL PROPRIETARIO

1. Chi si dichiara proprietario di un oggetto e ne richiede la restituzione, deve presentarsi entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo delle informazioni relative al ritrovamento, munito di documento di identità valido, ed ha l'onere di fornire all'ufficio la descrizione dettagliata del bene. Qualora abbia presentato denuncia di smarrimento o di furto alla competenti autorità di Pubblica Sicurezza, è tenuto ad esibire la stessa alla Polizia Municipale.
2. Il pubblico può prendere visione degli oggetti e può accedere ai locali adibiti a deposito dei beni ritrovati solo se autorizzato ed accompagnato dalla Polizia Municipale.
3. Della riconsegna del bene la Polizia Municipale redige apposito verbale di consegna, contenente le generalità ed il recapito dell'interessato, che firma per ricevuta.

8. RESTITUZIONE DOCUMENTI

1. Qualora l'oggetto da restituire sia un documento di riconoscimento ovvero di un titolo autorizzatorio o di concessione per lo svolgimento di una attività (carta d'identità, patente di guida, autorizzazioni varie, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti ecc.) relativi a persone residenti nel Comune di Cortona, l'ufficio è tenuto ad inviare comunicazione agli interessati. Fanno eccezione i passaporti perché sono privi dell'indirizzo del proprietario.
2. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza.
3. Qualora trattasi di documenti rinvenuti all'interno di portafogli, libretti, o simili verrà provveduto al trasferimento anche di questi ultimi, purché di dimensioni ridotte.
4. Per quanto concerne documenti contenuti in borse, valigie o altro contenitore ingombrante, verranno trasmessi solo i documenti e l'interessato sarà portato a conoscenza del deposito presso l'Ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta, oppure spedito con pacco postale con spese a carico del destinatario.
5. Quando si tratta di un libretto di assegni di C/C, tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente perché essa provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.
6. Tutti i documenti resteranno a disposizione degli interessati per un periodo massimo di sessanta giorni dalla data di consegna all'Ufficio, trascorso tale termine sarà provveduto alla trasmissione dei documenti stessi ai vari uffici che li hanno rilasciati.
7. I documenti appartenenti a cittadini stranieri verranno inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

8. PREMI DOVUTO AL RITROVATORE

1. Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene la legittimo proprietario.
2. Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall'art.930 del Codice Civile.
3. Il proprietario provvede sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge. In questo caso la Polizia Municipale annota l'importo sul verbale di riconsegna.

4. In ogni caso la Polizia Municipale rimane del tutto estranea ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art.930 del Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore.
5. Non spetta alcun premio per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del servizio da parte delle forze dell'ordine, dei dipendenti pubblici, dei dipendenti di aziende di trasporto o conducenti di veicoli in servizio

9. ACQUISTO DI PROPRIETA' DELLA COSA RITROVATA

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore che dovrà provvedere al ritiro entro i successivi 30 giorni.
2. Della restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dall'incaricato dell'ufficio e dal ritrovatore. Non hanno titolo alla restituzione i dipendenti dell'Amministrazione Comunale per le cose trovate in orario di servizio, nell'adempimento di mansioni loro proprie o affidate.
3. Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell'oggetto dopo i successivi 30 giorni di cui sopra, il Comune ne acquisisce la proprietà.

10. BENI ACQUISITI IN PROPRIETA' DAL COMUNE

1. I beni ritrovati che non vengono restituiti al proprietario o consegnati al ritrovatore dopo che siano state espletate tutte le operazioni precedentemente descritte, sono acquisiti in proprietà dal Comune di Cortona, che ne dispone come di seguito indicato, redigendo apposito verbale:
 - a) **somme di denaro:**

vengono depositate presso la tesoreria comunale, entro 30 giorni dal termine di cui al punto 9.3, e vengono utilizzate per erogare i finanziamenti e benefici economici ad associazioni di beneficenza presenti sul territorio.
 - b) **biciclette ed altri oggetti di apparente valore:**

entro 180 giorni dal termine di cui al punto 9.3,

 1. qualora ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali, possono essere acquisiti ed utilizzati dagli uffici comunali, su richiesta motivata dagli stessi;
 2. possono essere consegnati a titolo gratuito ai soggetti dei benefici di cui alla lettera a) che ne facciano richiesta, con priorità data dall'ordine cronologico delle domande pervenute; nel caso di richieste presentate contemporaneamente e per i medesimi oggetti, viene utilizzato il criterio del sorteggio;
 3. possono essere posti all'asta, da attuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente e previa eliminazione dagli stessi dei dati sensibili o personali, il cui ricavato sarà destinato come le somme di denaro di cui alla precedente lettera a).

Qualora non siano assegnati con le modalità di cui sopra, se ne disporrà l'alienazione, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, redigendo apposito verbale.
 - c) **oggetti di scarso o nullo valore e/o inutilizzabili:**

vengono eliminati entro 30 giorni dal termine di cui al punto 9.3, e della distruzione viene redatto apposito verbale.

11. ESCLUSIONI

Le presenti disposizioni non si applicano:

- a. ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta di individuare il proprietario;
- b. alle armi, munizioni ed esplosivi o materiali pericolosi;
- c. agli oggetti contraffatti o che per legge non possono essere commercializzati.

12. ESTRATTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art.927. Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art.928. Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art.929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art.930. Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede gli € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art.931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.